

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3077

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E ^{VE}AD INTERIM DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CAPPAY)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MALVESTITI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali relativi all'istituzione della Comunità Europea di Difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952

Seduta del 13 dicembre 1952.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge il Parlamento è chiamato a dare la sua approvazione, ai fini della ratifica, agli accordi firmati a Parigi il 27 maggio 1952 e relativi alla istituzione di una Comunità Europea di Difesa (qui appresso denominata C. E. D.). Si tratta, più specificamente, del *Traité instituant la Communauté Européenne de Défense* e di numerosi allegati — elencati nel capitolo III qui appresso — i quali lo completano e vengono pertanto assieme ad esso sottoposti all'approvazione legislativa (1).

CAPITOLO I.

PREMESSA - SIGNIFICATO E PORTATA DEGLI ACCORDI

L'iniziativa per la creazione di una Comunità di Difesa, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati europei (articolo 129 del Trattato) che ne condividano gli elevati ideali, fu presa — come è noto — dal Governo Francese nell'ottobre del 1950. Essa nasceva nel più ampio quadro delle necessità inerenti alla difesa dei valori della civiltà occidentale che già avevano condotto al Trattato del Nord Atlantico: ed infatti con la Organizzazione Atlantica la Comunità Europea di Difesa ha legami di stretta cooperazione (articolo 5 e numerosi altri del Trattato e degli Accordi annessi). Ma tendeva contemporaneamente a risultati ben più definitivi e profondi, tali che

(1) L'elaborazione di altri testi necessari per il funzionamento della C. E. D. è stata affidata ad un « Comitato Interinale » della Conferenza C. E. D. costituito secondo disposto dall'apposito Protocollo di firma (cfr. Capitolo III, n. 13). Alcuni di questi testi sono considerati come parte integrante del Trattato (cfr. articolo 67 del Trattato ed articolo 30 del Protocollo giurisdizionale) e dovranno pertanto essere ugualmente sottoposti ad approvazione legislativa. ○

apparvero di speciale importanza, sul cammino dell'integrazione europea, ai Governi che vi diedero la loro adesione e che furono quelli dell'Italia, della Repubblica Federale Tedesca, del Belgio, dell'Olanda e del Lussemburgo.

Gli accordi ai quali, dopo lunghe e laboriose trattative svoltesi a Parigi, si è giunti da parte dei sei Governi surricordati risolvono innanzitutto un problema di difesa la cui importanza è evidente: l'inserimento cioè della Repubblica Federale Tedesca nello sforzo che le nazioni libere e democratiche dell'occidente atlantico perseguono per assicurare, attraverso lo stabilimento di basi comuni di sicurezza, la pace tra le nazioni ed il benessere dei popoli.

Nella presente situazione politica, così gravida di incognite per l'occidente europeo e per tutto quello che esso rappresenta nella civiltà e nei valori spirituali del mondo, questo inserimento appare imposto dalla forza stessa delle cose, sia in quanto da un lato non sembra conveniente alle Nazioni Atlantiche rinunciare all'effettivo contributo che esso può significare per il potenziamento della comune difesa, sia in quanto dall'altro non sarebbe equo esimere la Repubblica Federale dal dovere di contribuire a tale difesa, di cui essa pur beneficia, esenzione che praticamente le costituirebbe una situazione di evidente privilegio. D'altra parte tale inserimento si presenta estremamente delicato e difficile: molti sono infatti i dubbi e le difficoltà da superare di fronte ai ricordi di un recente e meno recente passato che portano alcune Nazioni europee a mettere sull'altro piatto della bilancia il pericolo della rinascita di un militarismo germanico.

Gli accordi intendono essere appunto la soluzione di questo dilemma. A tal fine l'inserimento della Repubblica Federale nello

sforzo difensivo dell'Occidente viene attuato attraverso la creazione di un organismo nel quale gli elementi umani e materiali che costituiscono le forze di difesa dei sei Paesi sono intimamente fusi tra di loro. Nascono così, al posto delle Forze Armate delle singole nazioni, le Forze Armate comuni europee; nasce un organismo con poteri, istituzioni, forze e mezzi propri: la Comunità Europea di Difesa.

Il Governo italiano ha ravvisato in questa soluzione elementi capaci di avere una portata decisiva nel processo di integrazione politica europea. Non vi è chi non veda infatti che la Comunità Europea di Difesa, intesa a fondere in sì importante e delicato settore gli interessi dei sei Paesi, ha in sé la possibilità di superare definitivamente antagonismi tradizionali che hanno dilaniato in tante riprese l'Europa seminando ovunque — tra i vincitori non meno che tra i vinti — lutti e distruzioni e miseria; di raggiungere posizioni e rapporti stabili che superino gli incerti, mutevoli equilibri su cui ha poggiato in passato il malsicuro edificio della pace europea; di consolidare tra i sei Paesi vincoli non più disconoscibili di completa solidarietà.

Dopo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che è ormai entrata in funzione, la Comunità Europea di Difesa si presenta quindi come un nuovo, più importante e deciso passo verso quell'unione europea che costituisce uno dei principali obiettivi della politica estera del Governo. Ed il Governo italiano ha inteso appunto sottolineare questo fondamentale aspetto, e tutta l'importanza che esso vi attribuisce, quando ha chiesto ed ottenuto l'inclusione; nel testo del Trattato, delle disposizioni che sono contenute nell'articolo 38 e con le quali viene aperta la porta ai necessari sviluppi verso una più completa Comunità politica Europea.

Il citato articolo 38 fissa una precisa procedura attraverso la quale giungere ad una modificazione nella costituzione e nei poteri dell'Assemblea (uno degli organi, come più sotto sarà illustrato, della Comunità Europea di Difesa) tale da poter costituire uno degli elementi di una struttura federale o confederale ulteriore. È interessante rilevare al riguardo che la spinta europeistica contenuta in detto articolo ha dato le mosse, come è noto, all'attività di quell'Assemblea cosiddetta *ad hoc* nella quale settori eminentemente rappresentativi dei Parlamenti dei sei Paesi vanno già per spontanea decisione studiando un progetto di trattato, da sottoporre ai Governi, per la creazione di una Comunità Politica Europea.

Questo conforta a pensare che il Governo italiano nel seguire la linea propostasi sul cammino della integrazione europea ha interpretato il sentimento e le aspirazioni di quanti hanno a cuore le sorti della pace, dell'Europa e della civiltà occidentale; e che pertanto la Comunità Europea di Difesa, che costituisce una fondamentale pietra dell'edificio europeo, meriti il suffragio e l'appoggio del Parlamento italiano.

CAPITOLO II.

SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

L'iniziativa per la creazione della C. E. D. è stata presa, come detto più sopra, dal Governo Francese. Il 24 ottobre 1950 il Presidente del Consiglio, René Plevin, in un discorso All'Assemblea Nazionale Francese, proponeva la creazione, per la difesa comune, di un esercito collegato ad un sistema di istituzioni politiche europee.

La proposta francese si presentava in piena armonia con le vedute del Consiglio d'Europa, la cui Assemblea Consultiva aveva adottato al riguardo una speciale raccomandazione l'11 agosto 1950. La stessa Assemblea il 25 novembre dello stesso anno, prendendo atto di una comunicazione fatta in argomento del Ministro degli Esteri Francese, votava una nuova raccomandazione di appoggio all'iniziativa.

Su queste basi il 26 gennaio 1951 il Governo francese diramava gli inviti per la Conferenza a tutti gli Stati europei firmatari del Patto Atlantico ed alla Repubblica Federale di Germania.

Italia, Belgio, Germania e Lussemburgo aderirono senz'altro all'invito del Governo francese, mentre i Governi di altri Stati si limitarono ad inviare degli osservatori, riservandosi peraltro di partecipare in seguito alla Conferenza in modo completo ed attivo. Il Governo dei Paesi Bassi difatti, che in un primo momento si era limitato all'invio di osservatori, dava successivamente la sua piena adesione alla Conferenza inviando una propria Delegazione.

I lavori della Conferenza si iniziarono in Parigi il 15 febbraio 1951 e continuarono, salvo brevi interruzioni, fino alla firma del Trattato avvenuta ugualmente in Parigi il 27 maggio 1952.

Dopo questa data un « Comité Intérimaire », la cui creazione è stata effettuata secondo previsto dall'apposito Protocollo annesso al Trattato (cfr. qui appresso Capitolo III, lettera B., n. 13), ha iniziato i suoi lavori.

che si protrarranno fino all'entrata in vigore del Trattato stesso. Come è specificato nel Protocollo, tale Comitato Interinale ha il compito, da una parte, di elaborare alcuni testi supplementari che dovranno essere messi in vigore contemporaneamente al Trattato e di compiere, d'altra parte, alcuni studi onde facilitare, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la esecuzione da parte del Commissariato dei compiti più urgenti.

CAPITOLO III.

STRUTTURA E CONTENUTO
DEI DOCUMENTI FIRMATI

Nel corso dei lunghi negoziati la struttura del Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa si è venuta progressivamente delineando, assumendo una fisionomia propria e differenziandosi sempre più dall'iniziale documento di lavoro presentato dal Governo francese. Questo documento rappresentava in realtà poco più che una semplice transposizione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europa del Carbone e dell'Acciaio (qui appresso denominata C. E. C. A.) al tema della Comunità Europea di Difesa.

A) TRATTATO.

Il *Traité instituant la Communauté Européenne de Défense* (qui appresso denominato Trattato) consta di:

a) *Un Preambolo*, in cui sono enunciati gli scopi e gli ideali politici che si vogliono perseguire con la creazione della Comunità Europea di Difesa.

b) *Un corpo centrale di disposizioni diviso in sei Titoli concernenti rispettivamente:*

Titolo I: Principi fondamentali (scopi e funzioni della Comunità).

Titolo II: Istituzioni della Comunità (Commissariato, Assemblea comune, Consiglio dei Ministri, Corte di Giustizia).

Titolo III: Disposizioni militari (organizzazione ed amministrazione delle forze; statuto delle forze).

Titolo IV: Disposizioni finanziarie.

Titolo V: Disposizioni economiche.

Titolo VI: Disposizioni generali.

B) ALLEGATI.

Gli allegati sono particolarmente numerosi ed integrano varie disposizioni del Trattato. Essi sono:

1°) Protocollo militare;

2°) Protocollo giurisdizionale;

3°) Protocollo relativo al diritto penale militare;

4°) Protocollo finanziario;

5°) Protocollo sulle condizioni di remunerazione dei personali militari e civili della Comunità e sui loro diritti a pensione;

6°) Protocollo relativo al Granducato di Lussemburgo;

7°) Protocollo sulle relazioni tra la Comunità Europea di Difesa e l'Organizzazione del Trattato Atlantico;

8°) Protocollo relativo agli obblighi di assistenza degli Stati membri della Comunità verso gli Stati membri del Trattato Atlantico;

9°) Convenzione relativa allo Statuto delle forze europee di difesa ed al regime commerciale e fiscale della Comunità Europea di Difesa;

10°) Protocollo di firma relativo all'adesione della Comunità alle Convenzioni internazionali sul diritto di guerra;

11°) Protocollo di firma relativo alla durata del periodo di servizio militare;

12°) Dichiarazione comune dei Ministri degli Affari Esteri sulla durata del Trattato;

13°) Protocollo relativo al Comitato Interinale;

14°) Accordo previsto all'articolo 107 (§ 4-B);

15°) Trattato fra il Regno Unito e gli Stati membri della Comunità Europea di Difesa;

16°) Protocollo addizionale al Trattato Nord-Atlantico e relativo agli obblighi di assistenza dei membri del Trattato Nord-Atlantico verso gli Stati membri della Comunità Europea di Difesa;

CAPITOLO IV.

LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO
E RELATIVI ALLEGATI

Le disposizioni del Trattato e relativi allegati possono essere raggruppate in quattro categorie e cioè:

1°) Disposizioni di carattere istituzionale-politico e generali (suddivise in tre sezioni: A) Principi Fondamentali, B) Istituzioni della Comunità, C) Disposizioni Generali);

2°) Disposizioni di carattere militare;

3°) Disposizioni di carattere finanziario;

4°) Disposizioni di carattere economico.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE
ISTITUZIONALE-POLITICO E GENERALE.

SEZIONE A. — *Principi fondamentali*
(Articoli 1 a 8 del Trattato).

Come sopra accennato, la fisionomia della Comunità Europea di Difesa nel corso dei negoziati si è venuta sempre più differenziando nei confronti di quella C. E. C. A. Tuttavia queste differenziazioni, rese necessarie dalla diversità delle materie cui i due Trattati rispettivamente si riferiscono, non tolgono una analogia fondamentale, sia nella impostazione politica, sia nella struttura giuridico-istituzionale delle due Comunità.

La Comunità Europea di Difesa ha infatti, come la C. E. C. A., il carattere di Comunità supranazionale, come è espressamente detto nell'articolo 1 del Trattato.

Non ci troviamo in presenza di un'alleanza militare di tipo tradizionale, ma di un organismo al quale gli Stati partecipanti hanno trasferito una parte dei loro poteri sovrani. La Comunità prevede delle istituzioni comuni, delle Forze armate comuni (non coalizzate ma integrate) ed un bilancio comune.

La Comunità è un soggetto di diritto internazionale ed è dotata della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni (articolo 7).

Come è indicato nel nome stesso, *la Comunità ha obiettivi esclusivamente difensivi*. Questi obiettivi, enunciati nel Preambolo sono ulteriormente precisati nei primi articoli del Trattato.

La Comunità, nelle condizioni previste dal Trattato, assicura contro ogni aggressione la sicurezza degli Stati Membri, partecipando alla difesa occidentale nel quadro del Trattato Nord Atlantico. A tale scopo essa collabora con tutte le Nazioni libere ed in particolare *coopera strettamente con la Organizzazione del Trattato Nord Atlantico* (qui appresso denominata N. A. T. O.) (articoli 2, 4, 5). Un apposito Protocollo (confronta capitolo III, lettera B, n. 7) facente parte integrante del Trattato (confronta articolo 127), specifica la forma nella quale tale cooperazione deve attuarsi prevedendo a) consultazioni tra il Consiglio della N. A. T. O. ed il Consiglio della C. E. D. per le questioni concernenti obiettivi comuni nonché nei casi di minacce contro l'integrità territoriale (§ 1-b) scambi di informazioni e contatti permanenti sul piano tecnico (§ 2-c) l'inserzione di membri delle forze europee di Difesa (qui appresso denominate F. E. D.)

nei quartieri generali dei Comandi N. A. T. O. appropriati.

L'articolo 2, § 3, del Trattato determina le *condizioni che portano all'entrata in azione delle F. E. D.*, e gli impegni degli Stati Membri in tal caso. Esso statuisce che ogni aggressione armata diretta contro uno qualunque degli Stati membri in Europa o contro le F. E. D., sarà considerata come un attacco diretto contro tutti gli Stati Membri. Questi e le F. E. D. porteranno allo Stato ed alle forze così attaccate aiuti ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere sia militari sia di altro genere.

La portata di queste disposizioni è sviluppata ulteriormente dal contenuto degli impegni specifici di reciproca assistenza stabiliti con i Paesi firmatari del Patto Atlantico e con la Gran Bretagna.

Gli *impegni di reciproca assistenza tra Paesi C. E. D. e Paesi N. A. T. O.* sono stabiliti in due appositi Protocolli figuranti in allegato al Trattato (confronta capitolo III, lettera B, n. 8 e 16), uno firmato dai sei Stati Membri della C. E. D. e l'altro dai Membri della N. A. T. O. e costituenti assieme praticamente un accordo con il quale: a) gli Stati Membri della C. E. D. si assumono, in caso di attacco armato contro uno o più Stati membri della N. A. T. O. o le loro forze, gli stessi obblighi che assumono gli Stati membri della N. A. T. O. nei confronti degli Stati membri della C. E. D. e le F. E. D.; b) gli Stati membri della N. A. T. O. si impegnano a considerare come attacco diretto contro di essi ai sensi del Trattato Atlantico (articolo 5) l'attacco armato portato contro uno o più Stati membri della C. E. D. o le F. E. D. I due Protocolli specificano le zone geografiche entro le quali gli eventuali attacchi armati produrrebbero le conseguenze sopra menzionate. Un vincolo più stretto stabilente il reciproco impegno di un intervento automatico, con tutti i mezzi — militari ed altri — in loro potere, in caso di attacco armato ad uno dei rispettivi territori europei, lega tra loro, con apposito Trattato che figura ugualmente allegato al Trattato C. E. D. (confronta capitolo III, lettera B, n. 15) *la Gran Bretagna e gli Stati Membri della C. E. D.*

SEZIONE B. — *Istituzioni della comunità.*
(Articoli 8 e 19 a 67)

Come nella Comunità Europea Carbone-Acciaio così anche nella Comunità Europea di Difesa si hanno quattro istituzioni (arti-

colo 8 del Trattato): a) il Commissariato, organo supranazionale, che esercita in seno alla Comunità una funzione comparabile a quella del potere esecutivo in seno agli Stati; b) l'Assemblea comune (qui appresso denominata Assemblea) incaricata di esercitare un controllo politico sull'azione del Commissariato; c) il Consiglio dei Ministri (qui appresso denominato Consiglio), il cui compito fondamentale è quello di armonizzare la politica dei Governi con l'azione del Commissariato; d) la Corte di Giustizia (qui appresso denominata Corte) che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.

A) COMMISSARIATO.

(Articoli 19 a 32 e numerosi altri del Trattato nonché varie disposizioni degli allegati)

aa) Funzioni e compiti — Rinvio.

Il Commissariato è l'organo principale della Comunità, al quale incombe la realizzazione degli scopi definiti dal Trattato stesso; a questo fine il Commissariato è investito di poteri di azione e di controllo (articolo 19).

Le modalità concrete con cui il Commissariato persegue specificamente gli scopi che gli sono assegnati ed esercita le funzioni che gli sono conferite, sono determinate nelle disposizioni militari, finanziarie ed economiche contenute nei titoli III, IV e V del Trattato nonché nelle disposizioni di carattere generale, come sarà a suo luogo illustrato.

bb) Composizione e nomina dei membri del Commissariato.

Il Commissariato, come l'Alta Autorità della C. E. C. A., è composto di nove membri cittadini degli Stati Membri; non vi potranno essere più di due membri aventi la cittadinanza di un medesimo Stato. Essi sono nominati di comune accordo fra i Governi per un periodo di sei anni (articoli 20 e 24).

È previsto un sistema di rinnovamento parziale per terzi ogni due anni mediante estrazione a sorte (articolo 24).

Il *Presidente del Commissariato* è nominato, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri fra i membri del Commissariato per un periodo di quattro anni (articolo 25).

cc) Modalità di funzionamento del Commissariato.

I membri del Commissariato sono scelti, non in base a un criterio di nazionalità, ma unicamente *en raison de leur compétence gé-*

nérale. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza astenendosi da « qualsiasi atto incompatibile con il carattere supranazionale delle loro funzioni » (articolo 20). Qualora le garanzie necessarie all'esercizio delle loro funzioni venissero a cessare, i membri del Commissariato possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio dalla Corte su richiesta del Consiglio o del Commissariato (articolo 23).

Le deliberazioni del Commissariato sono acquisite alla maggioranza dei membri presenti purché raccolgano almeno quattro voti (articolo 24).

Il Commissariato è un organo collegiale: non è difatti stato seguito il progetto originario che prevedeva un Commissario come organo singolo. Il Trattato (articolo 26) contiene tuttavia alcune disposizioni, che saranno ulteriormente sviluppate dal Commissariato nel suo regolamento generale di organizzazione, tendenti ad attenuare gli inconvenienti che la formazione collegiale può comportare per un funzionamento rapido ed efficiente dell'organo. È infatti prevista una ripartizione di compiti fra i vari membri del Commissariato e questi potranno ricevere per delega il potere di prendere individualmente delle decisioni. Al Presidente sono poi conferiti poteri notevolmente estesi: egli sarà non soltanto incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Commissariato e dell'amministrazione dei relativi servizi, ma avrà anche il compito di coordinare l'esercizio delle attribuzioni conferite agli altri membri del Commissariato. Egli potrà infine essere investito di poteri speciali in caso di necessità grave ed urgente (articolo 26, ultimo comma, ed articolo 123).

Le deliberazioni del Commissariato nell'esercizio dei suoi poteri, possono essere di tre specie (articolo 27) e cioè:

decisioni, che sono obbligatorie in ogni loro elemento;

raccomandazioni, che obbligano quanto agli scopi, ma lasciano al destinatario la scelta dei mezzi più opportuni per raggiungerli;

pareri juris, che non creano obblighi giuridici.

Tutte tali deliberazioni sono pubblicate e notificate nel modo stabilito dal Consiglio (articolo 28).

Il Commissariato disporrà del personale necessario per permettergli di far fronte a tutti i suoi compiti. I servizi, sia civili sia militari, che il Commissariato organizzerà, dipenderanno da esso allo stesso titolo e sullo

stesso piano (articolo 30). Non vi sarà pertanto possibilità alcuna di dualismo tra il Commissariato e le autorità militari della Comunità, in quanto queste ultime saranno subordinate al Commissariato come tutti gli altri servizi.

B) ASSEMBLEA

(Articoli 33 a 38, 46 e 87)

aa) *Composizione — Funzioni generali di controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità.*

L'Assemblea è l'organo che assicura il controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità. Le sue funzioni sono alquanto più estese di quelle corrispondenti previste dal Trattato istitutivo della C.E.C.A.

Per non moltiplicare senza necessità le istituzioni europee si è ritenuto opportuno utilizzare, in una certa misura e con determinate modalità, l'Assemblea già esistente della C.E.C.A.. L'Assemblea della Comunità Europea di Difesa non si identifica però con l'Assemblea della C.E.C.A. e conserva una propria individualità.

Infatti, ad Italia, Francia e Germania sono rispettivamente attribuiti tre membri in più in confronto alla composizione della Assemblea della Comunità Carbone-Acciaio previsti dall'articolo 21 del Trattato istitutivo della Comunità stessa. La ripartizione dei seggi dell'Assemblea C.E.D. è pertanto la seguente: Francia, Italia, Repubblica Federale 21 seggi ciascuno, Belgio e Olanda 10 ciascuno, Lussemburgo 4 seggi.

Inoltre l'Assemblea della Comunità Europea di Difesa, indipendentemente dall'Assemblea della C.E.C.A., può eleggere il suo Presidente, il suo bureau e può adottare il proprio regolamento interno (articolo 33, § 1, 2° comma).

Le regole relative alle sessioni (articolo 34) sono analoghe a quelle previste nel Trattato della C.E.C.A.

Per quanto concerne le competenze il Trattato prevede l'esame annuale del rapporto generale del Commissariato sulla sua gestione, con possibilità di votare, in caso di disapprovazione di questa gestione, una *mozione di censura nei riguardi del Commissariato* stesso, che obbliga i membri del Commissariato ad abbandonare collettivamente le loro funzioni (articolo 36).

A differenza tuttavia di quanto disposto nei confronti dell'Assemblea della C.E.C.A., l'Assemblea della Comunità di Difesa può

procedere ad una mozione di censura non solo in occasione della discussione del rapporto del Commissariato ma anche, su proposta del Consiglio o di uno Stato membro, quando il Commissariato, invitato dal Consiglio a prendere una misura ricadente nei limiti della sua competenza, non abbia dato seguito a questo invito (articolo 46).

bb) *Altre funzioni dell'Assemblea.*

Oltre una possibilità di esprimere voti e suggerimenti in occasione della discussione del rapporto del Commissariato (articolo 36) l'Assemblea della Comunità di Difesa, a differenza dell'Assemblea della C. E. C. A., gode di particolari *attribuzioni per quanto concerne il bilancio.*

Secondo le disposizioni dell'articolo 87 del Trattato l'Assemblea è investita del bilancio comune presentato dal Consiglio secondo le modalità previste al § 2 di detto articolo. L'Assemblea può proporre modifiche tendenti a sopprimere, ridurre, aumentare o creare entrate o spese, a condizione però che queste modifiche non abbiano per effetto di aumentare l'ammontare totale delle spese. Le proposte dell'Assemblea sono adottate se il Consiglio le approva alla maggioranza di due terzi.

È infine da ricordare la speciale competenza, di cui già si è fatto cenno sottolineandone il significato politico (Confronta ante sub capitolo I), e cioè la competenza che l'articolo 38 conferisce all'Assemblea in una *funzione che può chiamarsi preconstituente europea.*

L'Assemblea ha infatti il compito di studiare la costituzione di una nuova Assemblea eletta su base democratica, i poteri da attribuire in questa Assemblea e le modifiche che dovrebbero eventualmente essere apportate alle disposizioni del Trattato relative alle altre istituzioni della Comunità.

In questi studi l'Assemblea dovrà ispirarsi ad alcuni principi ed in particolare all'idea che la organizzazione di carattere definitivo che si sostituirà all'organizzazione provvisoria stabilita dal Trattato dovrà essere concepita in modo da poter costituire uno degli elementi di una struttura federale o confederale ulteriore, fondata sul principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un sistema rappresentativo bicamerale.

Il Trattato prevede che le proposte dell'Assemblea, nel termine di sei mesi dalla sua entrata in funzione, saranno sottoposte al Consiglio. Insieme al parere del Consiglio le proposte saranno in seguito trasmesse ai Governi degli Stati membri i quali, entro un

termine di tre mesi, convocheranno una Conferenza per l'esame di queste proposte.

Se questa Conferenza, entro il termine di un anno dalla sua convocazione, non sarà pervenuta ad un accordo, si procederà, senza attendere la fine dei lavori, di comune accordo fra i Governi, ad una revisione delle citate disposizioni del § 1 dell'articolo 33 che regolano provvisoriamente la struttura dell'Assemblea (articolo 33, § 2).

C) CONSIGLIO DEI MINISTRI (Articoli 39 a 50)

aa) Funzione generale del Consiglio — Suo carattere essenzialmente internazionale

Compito del Consiglio è essenzialmente quello di armonizzare l'azione del Commissariato e la politica dei Governi degli Stati Membri.

In seno alla Comunità il Consiglio costituisce un organo di carattere essenzialmente internazionale, destinato in un certo modo a controbilanciare l'impostazione supranazionale del Commissariato. Questo carattere risulta dalla funzione stessa per cui il Consiglio è stato creato. Se, infatti, il carattere supranazionale del Commissariato si oppone a che questo sia responsabile di fronte ai Governi, è nondimeno necessario che l'attività del Commissariato sia armonizzata con quella dei Governi.

Da una parte, infatti, nello stesso settore militare i Governi non hanno in realtà trasferito alla Comunità tutte le loro funzioni; così, ad esempio, in materia di reclutamento (articolo 73), di mobilitazione (articolo 75) e di nomina degli ufficiali (articolo 34).

D'altra parte, anche le questioni che ricadono nella competenza specifica della Comunità hanno una fondamentale portata e possono aver riflessi gravi e profondi negli interessi vitali degli Stati, onde diviene necessario che l'azione del Commissariato, come organo supranazionale, sia affiancata dall'azione del Consiglio dei Ministri organo essenzialmente internazionale cioè composto dai rappresentanti degli Stati.

bb) Composizione del Consiglio — Modalità del suo funzionamento.

Il Consiglio è formato da rappresentanti degli Stati membri. Ogni stato vi delega un membro del suo Governo, che può farsi rappresentare da un supplente (articolo 40).

Il Consiglio è organizzato in modo da poter esercitare in ogni momento le sue funzioni;

esso si riunisce ogni volta che è necessario e comunque almeno ogni tre mesi. La Presidenza è esercitata a turno (articoli 40 e 41).

Oltre il rapporto che il Commissariato fa al Consiglio ad intervalli periodici, Commissariato e Consiglio procedono a scambi di informazioni e consultazioni reciproche (articolo 29).

L'attività fondamentale del Consiglio si concreta in tre forme (articolo 39): *direttive, decisioni, pareri conformi* (avis conformes). Particolare menzione merita la funzione di iniziativa e di impulso conferita al Consiglio dall'articolo 46 del Trattato come sarà specificato qui appresso.

Secondo le disposizioni del Trattato il potere del Consiglio di dare direttive al Commissariato è stato configurato in modo da evitare che quest'ultimo divenisse un semplice organo esecutivo del Consiglio.

Da una parte infatti è previsto che le direttive del Consiglio saranno formulate all'unanimità; la regola dell'unanimità tende a ridurre il numero delle direttive ed assicurerà al tempo stesso la loro corrispondenza al vero interesse generale della Comunità. D'altra parte, per quanto concerne le materie che non hanno dato luogo a direttive da parte del Consiglio, il Commissariato può agire di sua propria iniziativa nelle condizioni previste dal Trattato (cfr articolo 39, § 2). Procedura diversa, come qui appresso rilevato, è quella prevista all'articolo 46.

Al di fuori di questa facoltà generale il Trattato precisa — in modo limitativo — i casi in cui il Consiglio è chiamato a prendere esso stesso delle decisioni o a dare dei pareri conformi che il Commissariato è tenuto ad ottenere prima di agire. Il Trattato indica anche se le decisioni ed i pareri conformi debbano essere adottati all'unanimità, a maggioranza di due terzi od a maggioranza semplice.

Le decisioni ed i pareri sono di regola adottati a maggioranza semplice (cfr. articolo 39, § 4).

L'articolo 43 (e l'articolo 43-bis per un primo periodo provvisorio) determinano le condizioni in cui la maggioranza semplice e la maggioranza qualificata debbono ritenersi acquisite. Queste condizioni sono state fissate tenendo equamente conto dell'importanza dei contributi in effettivi e dei contributi finanziari rispettivamente forniti alla Comunità da ognuno degli Stati membri.

I casi in cui il Consiglio è chiamato a deliberare all'unanimità — e che comportano in realtà un diritto di veto — sono stati man-

tenuti nella più ristretta misura e limitati alle ipotesi in cui l'assentimento di tutti gli Stati membri è apparso veramente necessario. Ciò dicesi, ad esempio, delle ipotesi previste all'articolo 44, relative alle modifiche dei testi statutari ed organici, che costituiscono, in certo modo, un complemento delle disposizioni del Trattato nonché alle modifiche del piano di costituzione delle forze europee di difesa che potrebbero alterare l'equilibrio stabilito in seno alla Comunità fra i contingenti di diverse origini nazionali. Per analoghe considerazioni si giustificano altre ipotesi in cui sono state previste decisioni del Consiglio all'unanimità in materia di bilancio (articolo 87, § 2, lettera a), di durata del servizio militare (articolo 12, § 2 del Protocollo Militare), di eccezioni al divieto di fabbricazione di certi materiali nelle zone strategicamente esposte (articolo 107, § 4, lettera a).

Come sopra accennato, secondo le disposizioni dell'articolo 46, il Consiglio, decidendo a maggioranza di due terzi, può invitare il Commissariato a prendere qualsiasi misura ricadente nella sua competenza. Se il Commissariato non aderisce all'invito, il Consiglio, od uno Stato membro, può investire l'Assemblea ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 36, § 2 (mozione di censura). Come è stato sopra rilevato, la procedura dell'articolo 46 si differenzia, per molti aspetti, dalle « direttive » previste dall'articolo 39 (maggioranza di due terzi invece che unanimità, carattere non obbligatorio, ecc.).

**D) CORTE ED ORGANIZZAZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA C. E. D.
(Articoli 51 a 67; Protocollo Giurisdizionale)**

**aa) Composizione della Corte —
Sua funzione principale.**

La Corte assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell'applicazione del Trattato e dei regolamenti d'esecuzione (articolo 51). Essa è la stessa corte della Comunità del Carbone-Acciaio (articolo 52) con le varianti che, mediante apposita convenzione tra gli Stati Membri, verranno apportate al suo Statuto (articolo 67) per adattarlo alle norme del Trattato e del Protocollo giurisdizionale.

Dati i vasti compiti assegnatili nel Trattato e nel Protocollo giurisdizionale, è previsto che la Corte sia assistita da una organizzazione giurisdizionale comprendente in particolare tribunali di carattere europeo (articolo 53).

La *competenza principale* della Corte è intesa ad assicurare che il funzionamento della Comunità sia accompagnato da ampie garanzie giurisdizionali. A tal fine spettano alla Corte i seguenti poteri:

1°) *Nei confronti del Commissariato.* La Corte può annullare, a richiesta di uno degli Stati Membri o del Consiglio o dell'Assemblea, le decisioni o le raccomandazioni del Commissariato per i motivi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione delle norme del Trattato (o delle relative norme di applicazione) o eccesso di potere. Il termine per presentare il ricorso contro dette decisioni o raccomandazioni è di un mese. In caso di annullamento la questione è rinviata al Commissariato che è tenuto a prendere le misure corrispondenti (articolo 54).

L'articolo 55 prevede la procedura in caso di *carenza* di azione da parte del Commissariato.

L'articolo 56 prevede l'ipotesi in cui l'azione o la carenza di azione del Commissariato sia di natura tale da provocare turbamenti fondamentali e persistenti ad uno Stato membro, attribuendo in tal caso alla Corte una competenza di piena giurisdizione.

2°) *Nei confronti del Consiglio.* La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento delle deliberazioni del Consiglio, presentati da uno Stato Membro, dal Commissariato o dall'Assemblea per gli stessi motivi di cui al citato articolo 54. Anche in questo caso il termine per presentare il ricorso è di un mese (articolo 57).

3°) *Nei confronti dell'Assemblea.* La Corte può annullare, a richiesta di uno Stato Membro o del Commissariato le deliberazioni dell'Assemblea. I relativi ricorsi — che debbono ugualmente essere presentati nel termine di un mese — possono fondarsi solo su motivi di incompetenza o di violazione di forme sostanziali (articolo 58).

4°) *Nei confronti di uno Stato Membro.* Ove il Commissariato stimi che uno Stato Membro ha mancato ad una obbligazione che gli incombe in base al Trattato, lo invita a formulare, entro il termine di un mese, le sue osservazioni in proposito. Se, trascorso un ulteriore termine di un mese, sussiste la divergenza di vedute, il Commissariato o lo Stato interessato possono adire la Corte, che deve statuire d'urgenza; la decisione è notificata al Consiglio (articolo 117).

I ricorsi della Corte non hanno, di regola, effetto sospensivo: la sospensione ed altre misure provvisorie possono tuttavia essere disposte dalla Corte (articolo 59).

bb) *Competenze della Corte in materia civile e penale - Organizzazione giurisdizionale della C. E. D.*

La corte ha altre competenze che riguardano in particolare: 1°) alcune materie civili; 2°) la giurisdizione penale militare. Nella esplicazione di tali competenze è coadiuvata dalla organizzazione giurisdizionale menzionata più sopra.

1°) *Competenza in materia civile*: essa si riferisce: a) ai danni causati dalla Comunità e dai suoi agenti e b) alle questioni relative allo stato giuridico degli agenti della Comunità (articolo 60).

La questione della responsabilità civile della C. E. D. è regolata in dettaglio dal titolo 1 del Protocollo giurisdizionale.

Nel primo capitolo sono contenute in particolare le norme sostanziali che stabiliscono la responsabilità della Comunità nei vari casi previsti (articolo 1, danni in generale causati da colpe di servizio; articolo 2, danni causati degli immobili di cui la Comunità ha la custodia o in materia di trasporti; articolo 3, danni causati dal funzionamento di servizi particolarmente pericolosi; articolo 4, danni alla via pubblica; articolo 5, danni causati ai beni messi a sua disposizione; articolo 6, danni causati da colpa degli agenti C. E. D. nell'esercizio delle loro funzioni).

Nel secondo capitolo sono contenute le norme procedurali per l'accertamento delle responsabilità e la fissazione dell'indennità: e perciò una prima istanza innanzi alle Commissioni locali delle indennità (articolo 10) ed una seconda istanza innanzi alle Sezioni regionali della Corte (articoli 11 e 12); la Corte può essere adita per le cause che sollevino questioni di principio (articolo 13) ed è sola competente per liti in materia che si svolgano tra Comunità e Stati Membri e loro collettività territoriali (articolo 16).

Il capitolo terzo prevede una regolamentazione particolare per i danni causati dalle manovre, dalle esercitazioni e dall'accantonamento delle F. E. D.

2°) *Competenza in materia penale*. -- La materia della *giurisdizione penale militare* è prevista dal titolo II del Protocollo giurisdizionale. Questo stabilisce il principio che, dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, gli Stati Membri trasferiscono alla C. E. D. i loro poteri di repressione delle infrazioni penali commesse dai membri delle F. E. D. (articolo 18). La repressione di tali infrazioni penali sarà assicurata appena possibile da una legislazione comune sostanziale e procedurale

(articolo 19; con apposito protocollo - vedi capitolo III, lettera b, n. 3 - gli Stati Membri hanno convenuto su alcuni principi fondamentali che dovranno essere alla base della legislazione penale militare comune).

Frattanto vengono stabilite delle norme transitorie (articoli 20 a 30 del Protocollo giurisdizionale) precisanti, tra l'altro, l'organizzazione e composizione dei tribunali (articoli 22 e 23), la loro competenza (articoli 24 e 25), la legge applicabile nei giudizi (articolo 26), l'esercizio del diritto di grazia (articolo 27), l'esecuzione delle pene (articolo 28), la tutela penale per le infrazioni commesse contro le F. E. D. (articolo 29). Molti altri punti della regolamentazione transitoria dovranno venire precisati ed è prevista al riguardo (articolo 30) una convenzione speciale tra gli Stati Membri.

Fra i casi di competenza penale della Corte potrebbero annoverarsi anche i poteri repressivi che le sono attribuiti nei riguardi delle infrazioni alle norme sulla regolamentazione dei materiali di guerra (vedi qui appresso, nelle disposizioni di carattere economico, lettera d) (articoli 107 e 108).

cc) *Altre norme relative alla Corte.*

Gli articoli da 62 a 67 del Trattato completano le norme riguardanti la Corte.

La Corte ha competenza esclusiva per decidere in via pregiudiziale ogni questione circa la validità delle decisioni o raccomandazioni del Commissariato e delle deliberazioni del Consiglio che sorga innanzi ai tribunali nazionali (articolo 62). Altri motivi di competenze specifiche sono previsti agli articoli 63 e 64.

L'articolo 65 prevede che possono essere sottoposti alla Corte anche litigi sorgenti tra Stati Membri in merito all'applicazione del Trattato.

L'articolo 66 infine regola l'esecuzione forzata delle sentenze della Corte nei territori degli Stati Membri.

SEZIONE C. *Disposizioni generali.*

(Articoli 112 a 132 del Trattato).

I rapporti di collaborazione tra Stati Membri ed istituzioni della Comunità, con particolare riguardo alla esecuzione da parte dei primi delle obbligazioni derivanti da decisioni e raccomandazioni delle seconde, sono regolati dagli articoli 112 e 113 del Trattato.

L'articolo 114 impegna gli Stati Membri a mettere a disposizione del Commissariato tutte le informazioni necessarie al compimento della

sua missione. Le istituzioni della Comunità ed i loro membri e agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale o militare.

Sono riconosciute alla C. E. D. le *immunità e privilegi* necessari per adempiere alla sua missione: essi verranno regolati da apposita convenzione tra gli Stati Membri (articolo 116).

La *sede delle Istituzioni* della Comunità verrà stabilita di comune accordo dai Governi degli Stati Membri (articolo 116).

Il *regime linguistico* delle istituzioni della Comunità verrà fissato per decisione del Consiglio presa all'unanimità (articolo 117).

La *validità territoriale del Trattato* è limitata ai territori europei degli Stati Membri (articolo 120, § 1). L'articolo 120 ai §§ 2 e 3 stabilisce le possibili eccezioni a tale principio, distinguendo tra stazionamento di formazioni F. E. D. ed installazione di scuole o centri di addestramento della C. E. D., nonché tra territori situati nell'area del Trattato Nord Atlantico e territori situati al di fuori di tale area. È naturalmente prevista, per tali eccezioni, l'approvazione parlamentare qualora essa sia necessaria in base alle regole costituzionali di uno Stato Membro. L'articolo 120, § 4 autorizza uno Stato Membro a provvedere al reclutamento per le F. E. D. in territori, anche al di fuori di quelli previsti al § 1, che da esso dipendano.

Gli Stati Membri si impegnano a non assumere impegni internazionali in contraddizione col Trattato (articolo 121) e a non avvalersi di convenzioni eventualmente esistenti tra loro per risolvere in modo diverso da quelli previsti dal Trattato eventuali divergenze relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato stesso (articolo 122).

L'articolo 123 prevede che in *caso di necessità grave e urgente* il Consiglio assuma o confidi ad altra Istituzione della C. E. D. a titolo provvisorio, poteri straordinari, ma sempre nei limiti della missione generale della Comunità, per far fronte alla situazione; la relativa decisione è presa all'unanimità. Viene precisato nell'articolo stesso cosa si intende per « caso di necessità grave ed urgente », anche in rapporto agli impegni reciproci assunti con la N. A. T. O. e con la Gran Bretagna.

La competenza del Commissariato e del Consiglio nei casi non specificamente previsti nel Trattato è precisata nell'articolo 124.

L'articolo 125 regola gli eventuali adattamenti che fosse necessario apportare alle norme relative all'esercizio da parte del Com-

missariato dei poteri che gli sono attribuiti. L'articolo 126 statuisce in merito ai veri e propri *emendamenti* che volessero apportarsi al Trattato.

Il Trattato è concluso per la *durata* di 50 anni. Se, prima della realizzazione di una unione politica europea, il Trattato Nord Atlantico cessasse di essere in vigore o la composizione della N. A. T. O. subisse una modificazione essenziale, le Parti Contraenti esaminerebbero in comune la nuova situazione così creata (articolo 128). Con apposita dichiarazione comune a parte (cfr. capitolo III, lettera b, n. 12) i sei Governi esprimono la speranza che la durata del Trattato Nord Atlantico sia adattata a quella della C. E. D. e si impegnano a prendere in sede N. A. T. O. le opportune iniziative al riguardo.

Ogni Stato europeo può domandare di aderire al Trattato. Il Consiglio, sentito il Commissariato, statuisce all'unanimità al riguardo, fissando eventualmente le condizioni di adesione.

Gli articoli 130, 131 e 132 definiscono il testo originale del Trattato e stabiliscono le modalità di ratifica e la data di entrata in vigore del Trattato stesso (che sarà quella del giorno del deposito della ratifica da parte dello Stato Membro che provvederà per ultimo a tale formalità).

TITOLO II. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE MILITARE.

Le disposizioni di carattere militare sono contenute principalmente negli articoli da 9 a 18, 31, da 68 a 82 del Trattato, nonché nel Protocollo Militare e nella Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D. (articolo 1 a 28).

I. — Disposizioni di carattere generale.

L'articolo 9 definisce le Forze Europee di Difesa (qui appresso indicate come F. E. D.): esse sono formate dai contingenti messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri ai fini della loro fusione nelle condizioni previste dal Trattato. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri *non potranno avere forze armate nazionali salvo le seguenti tassative eccezioni* (articolo 10): a) forze armate destinate ad essere impiegate nei territori non europei rispetto ai quali uno Stato membro abbia responsabilità di difesa; b) forze armate destinate ad assolvere le missioni internazionali che uno Stato membro abbia assunto a Berlino, in Austria o in virtù di una decisione

delle Nazioni Unite; c) elementi destinati ad assicurare la guardia personale del Capo di Stato. Il volume totale di tali forze nazionali non dovrà esser tale da compromettere la partecipazione dello Stato Membro alle F. E. D. Per quanto riguarda le forze navali il combinato disposto degli articoli 10 (pagina 4), 18 (§ 3) e 70 porta in pratica a che vengano a far parte delle F. E. D. solo le formazioni per la difesa costiera, mentre le formazioni di alto mare restano nazionali. L'articolo 11, infine, stabilisce che mantengono carattere nazionale le forze di polizia e di gendarmeria preposte al mantenimento dell'ordine pubblico: il volume e la natura di tali forze devono essere mantenuti proporzionati ai limiti della loro missione.

L'articolo 16 stabilisce che la difesa interna del territorio degli Stati Membri contro attacchi di natura militare provocati o effettuati dal nemico è assicurata da formazioni omogenee (con questo termine si intende indicare, negli accordi, le formazioni i cui componenti hanno tutti la stessa nazionalità) di statuto europeo, specializzate per l'impiego nel territorio nazionale. Trattasi, secondo l'interpretazione data a tale disposizione, di aliquote di forze terrestri, marittime ed aeree aventi organizzazione generale europea (stato, dottrina, ordinamento, avanzamento, trattamento ecc.), ma caratterizzate per essere non integrabili, vincolate al territorio nazionale e dipendenti, per l'impiego, dalle autorità nazionali (articolo 18, § 3).

L'articolo 17 dispone che la *protezione civile* (difesa passiva) resta responsabilità nazionale di ciascuno Stato membro.

I rapporti, in tempo di pace e di guerra, tra le F.E.D. e il Comando Supremo N.A.T.O. competente sono fissati, in linea generale, nell'articolo 18. Il Comando Supremo N.A.T.O. competente avrà al riguardo, rispetto alle F.E.D., i poteri e le responsabilità che gli competono nei riguardi di tutte le forze armate dei paesi N.A.T.O. in base alle disposizioni del Trattato Nord-Atlantico. Se quest'ultimo trattato cessasse di essere in vigore, un accordo tra gli Stati Membri dovrà stabilire l'autorità alla quale verrebbero affidati il comando e l'impiego delle F.E.D.

Le F.E.D. sono costituite da personale reclutato per coscrizione nonché da personale di carriera e da personale prestante servizio, per impegno volontario, a lungo termine (articolo 15, §. 1). Esse portano una uniforme comune (articolo 15, §. 2). Esse sono integrate, organizzate ed amministrate secondo le norme indicate più sotto.

I contingenti destinati a formare le unità integrate sono versati dagli Stati Membri seguendo un *piano di costituzione* stabilito per accordo unanime dei Governi (articolo 15, §. 3): tale accordo può essere modificato solo dal Consiglio con decisione unanime (articolo 44).

Il Commissariato veglia, nel provvedere all'amministrazione in conformità alle norme del Trattato, affinché si attui una ripartizione tale da assicurare l'omogeneità in armamento ed equipaggiamento delle unità che compongono le F.E.D. (articolo 78).

11). — *Disposizioni relative all'organizzazione ed all'amministrazione delle F.E.D.*

1°) *Principi relativi alla integrazione delle F.E.D.*

a) *Esercito.* — *L'Unità di base* è costituita da elementi aventi la stessa nazionalità. Tale Unità di base è chiamata nel protocollo militare (articolo 1) « Raggruppamento »: praticamente corrisponde alla tradizionale Divisione. Quindi fino al livello della Divisione (questa compresa) non vi è integrazione tra elementi di diversa nazionalità. Il citato articolo 1 del Protocollo militare definisce i tre tipi principali di Raggruppamento, e cioè, quello di fanteria, quello corazzato e quello meccanizzato, indicandone la struttura generale e gli effettivi globali; stabilisce inoltre che Raggruppamenti e brigate tipo « Alpino » conservano la forma attuale.

L'integrazione tra elementi di diversa nazionalità avviene al livello dei *Corpi di Armata*. Questi (articolo 68, §. 2) sono — salvo casi eccezionali determinati per speciali esigenze dal Commissariato su proposta del Comando N.A.T.O. e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità — costituiti da unità di base aventi diversa nazionalità di origine. Tale integrazione non riguarda solo le truppe ma, come specificamente indicato in detto articolo, anche il Comando e lo Stato Maggiore dei Corpi d'Armata. Le unità di sostegno tattico e di supporto logistico sono di tipo integrato sulla base di reggimenti o battaglioni omogenei la cui nazionalità è determinata secondo la proporzione esistente tra le Unità di base.

È previsto (articolo 68, §. 3) che occasionalmente Unità di base europee possano essere incluse nei Corpi d'Armata non C.E.D. dipendenti dalla N.A.T.O., così come Divisioni N.A.T.O. non appartenenti a Paesi C.E.D.

potranno occasionalmente essere incluse in Corpi d'Armata europei.

Poiché la situazione demografica non consente al Granducato di Lussemburgo di fornire alla Comunità una intera Unità base, un Protocollo di firma prevede per detto Stato accordi particolari.

b) *Aeronautica* (articolo 69). — Anche per essa è previsto che l'Unità di base sia composta da elementi aventi la stessa nazionalità. L'articolo 2 del Protocollo militare determina il tipo (unico) di tale Unità base, specificandone la struttura, gli effettivi globali nonché le dotazioni (caccia tattica e d'intercettazione 75 apparecchi; caccia «ogni tempo» 36 apparecchi; ricognizione 54 apparecchi; bombardamento leggero e trasporto 48 apparecchi).

Un certo numero di Unità di base di origine nazionale differente sono riunite in *gruppi superiori di tipo integrato*. Norme analoghe a quelle descritte per l'esercito valgono per i casi eccezionali in cui i gruppi superiori possono essere di tipo omogeneo e non integrato, per le formazioni di supporto logistico, nonché l'occasionale assegnazione di Unità C. E. D. a comandi non C. E. D. dipendenti dalla N. A. T. O. e viceversa.

c) *Marina* — (Articolo 70 del Trattato e articolo 3 del Protocollo Militare). Per essa sono previsti solo raggruppamenti omogenei articolati in elementi subordinati.

2°) Organizzazione delle F. E. D.

I *piani di organizzazione* delle forze sono stabiliti dal Commissariato su parere del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 71). Il Protocollo militare, negli articoli da 5 a 10, pone le linee di tale organizzazione.

Secondo tali articoli l'Organizzazione delle F. E. D. comprenderà: a) degli organi centrali; b) dei Comandi Militari Territoriali; c) dei Comandi di truppe.

Gli *organi centrali* sono costituiti non appena entrato in vigore il Trattato. Spetta ad essi tra l'altro immediatamente provvedere alla trasformazione che dall'attuale stato di organizzazione delle forze nazionali deve portare alla costituzione delle F. E. D. E poiché naturalmente tale operazione sarà delicata e complessa si prevede che, per un periodo transitorio stabilito per ora in 18 mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 10 del Protocollo Militare) lo Stato Maggiore Centrale si varrà ai fini di cui sopra dell'opera di un *Delegato* distaccato in ciascuno degli Stati

membri ed avente la nazionalità dello Stato membro stesso (articolo 6 del Protocollo militare).

L'*Organizzazione militare territoriale* sarà determinata dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi; essa avrà alla base delle Regioni Militari Territoriali Europee, i cui limiti saranno fissati e modificati dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio statuyente all'unanimità (articolo 7 del Protocollo militare). Il Delegato di cui sopra curerà la costituzione di tale organizzazione, adattando quella già esistente ove ne esista (come nel caso dell'Italia) una.

Tale organizzazione militare territoriale — così come il Delegato finché esiste — devono anche essere i tramite attraverso cui si realizzano i compiti che, nel campo militare, restano affidati alle Autorità Nazionali dei singoli Stati membri (compiti che sono di due ordini e cioè: a) compiti nazionali nei riguardi delle F. E. D., quali ad esempio quelli in materia di reclutamento, di misure di mobilitazione, ecc. e b) compiti nei riguardi delle forze che restano nazionali). Ne consegue che i Comandi territoriali militari ed il Delegato finché esiste, hanno una doppia subordinazione e cioè agli organi centrali F. E. D. da un lato ed agli organi nazionali competenti dall'altro (articolo 7, § 2 e articolo 8 del Protocollo militare).

I *Comandi di truppe europee* (integrati) saranno costituiti, e le truppe relative messe alle loro dipendenze, nei tempi indicati all'articolo 9 del Protocollo militare.

3°) Personale delle F. E. D.

a) *Reclutamento*. — Il servizio militare è obbligatorio (articolo 12, § 1 del Protocollo militare). La ferma dovrà essere di durata uguale in tutti i Paesi C. E. D. (articolo 72, § 1) e tale uniformizzazione dovrà essere realizzata al più presto possibile (come confermato da apposito Protocollo, di firma) per decisione unanime del Consiglio. Il minimo è fissato, salvo modificazione per decisione unanime del Consiglio, a diciotto mesi (articolo 12, § 2 del Protocollo militare).

Per il combinato disposto degli articoli 73 del Trattato ed 11 del Protocollo militare, il reclutamento delle F. E. D. in ciascuno Stato membro resta regolato dalle leggi dello stato stesso fino al raggiungimento di speciali accordi tra gli Stati membri per regolare differentemente la materia. Tali leggi

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

devono tener conto di alcuni principi comuni stabiliti nel Protocollo Militare e relativi alla leva, all'arruolamento, alla chiamata delle classi, alle rafferme, nonché al reclutamento di ufficiali e sottufficiali di carriera (articoli 12, 13 e 14 del Protocollo militare). Il Commissariato segue le operazioni di reclutamento effettuate dagli Stati Membri al fine di assicurare la conformità di tali operazioni ai suddetti principi comuni.

b) *Stato, avanzamento ed impiego.* — L'articolo 11 del Protocollo militare prevede che venga elaborata da parte del Commissariato una legislazione e regolamentazione comuni su tali materie. Sino a che esse entrino in applicazione il personale resta soggetto alla legislazione e regolamentazione dello Stato membro di cui è cittadino.

L'articolo 31 del Trattato stabilisce peraltro alcune norme comuni, applicabili fin dall'entrata in vigore del Trattato, per l'avanzamento e l'impiego, e cioè:

1º) *avanzamento:* i gradi superiori a quelli di Comandante di Unità di base omogenea sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio statuyente all'unanimità; i gradi inferiori sono conferiti, a scelta di ciascun Stato membro, o dalle Autorità nazionali competenti, su proposta del Commissariato, o dal Commissariato su proposta degli organi gerarchici interessati e dopo aver consultato le Autorità nazionali;

2º) *impiego:* gli impieghi di Comandante di Unità di base e di ufficiale generale avente autorità su elementi di differente nazionalità sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità; tutti gli altri impieghi militari sono conferiti dal Commissariato, tenuto conto delle proposte degli organi gerarchici interessati.

Gli articoli 21 a 25 del Protocollo militare stabiliscono alcuni principi in merito di stato, avanzamento ed impiego del personale che dovranno anche essere inclusi nella futura legislazione comune: in particolare il numero dei gradi militari (articolo 21, § 2), la garanzia del grado e dell'impiego (articolo 22), alcune modalità in materia di avanzamento e di impiego (articoli 23 e 24), nonché il caso del personale F. E. D. isolatamente distaccato per assolvere missioni estranee alla Comunità (articolo 25).

3º) *disciplina:* un regolamento unico di disciplina generale militare sarà stabilito per accordi tra i Governi e ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno Stato (arti-

colo 79). Fino ad allora i regolamenti nazionali restano in vigore (articolo 15 del Protocollo militare).

Gli articoli 16 a 20 del Protocollo militare determinano alcuni specifici principi in materia di disciplina. Tra gli altri: i membri delle F. E. D. devono rispettare le leggi ed i regolamenti civili nonché gli usi locali; devono astenersi da atti lesivi delle convinzioni religiose altrui; saranno prese disposizioni appropriate per permettere loro di praticare la loro religione (articolo 16, § 1); i membri delle F. E. D. hanno nei rispetti della Comunità e delle sue gerarchie gli stessi doveri che sono normalmente imposti ai militari delle Forze armate nazionali nei riguardi dei rispettivi Governi e delle loro gerarchie (articolo 16, § 2). È prevista una manifestazione solenne nei riguardi della Comunità in occasione della entrata in servizio delle F. E. D. I membri delle F. E. D. sono tenuti a rendere gli onori alle bandiere delle F. E. D. (articolo 17).

4º) *Istruzione delle F. E. D.* — *Dottrine e metodi:* l'istruzione e l'addestramento delle F. E. D. è compito del Commissariato e va effettuato seguendo una dottrina comune e metodi uniformi stabiliti da appositi regolamenti messi a punto in colloquio e secondo le direttive dei competenti organi N. A. T. O. (articolo 74, § 1, del Trattato ed articolo 26 del Protocollo militare). L'articolo 27 del Protocollo militare determina l'applicazione di tali principi per quanto riguarda le *scuole militari*, stabilendo in particolare che esse saranno tutte di tipo integrato.

5º) *Piani di mobilitazione delle F. E. D.:* i piani di mobilitazione sono preparati dal Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri. La decisione di procedere alla mobilitazione spetta agli Stati membri; l'esecuzione delle misure di mobilitazione è ripartita tra gli Stati stessi ed il Commissariato (articolo 75).

6º) *Dislocazione territoriale delle F. E. D.:* la dislocazione territoriale delle F. E. D. è determinata dal Commissariato nel quadro delle raccomandazioni fatte dal Comando Supremo N. A. T. O., (articolo 77). L'articolo 77 prevede anche i modi di risolvere le divergenze che potessero sorgere al riguardo tra Commissariato e Comando N. A. T. O. nonché tra Stati membri e Commissariato.

7º) *impiego delle lingue nelle F. E. D.:* l'articolo 28 e 29 del Protocollo militare determinano i principi regolanti l'uso delle lingue da parte delle F. E. D. In particolare l'articolo 28 stabilisce che ogni membro delle F. E. D. userà la propria lingua nazionale e

l'articolo 29 chiarisce come si determinerà la « lingua di referenza » ossia quella destinata a far fede in caso di contestazione.

8°) *Disposizioni transitorie:* L'articolo 78-bis stabilisce alcune norme particolari per la costituzione e l'equipaggiamento del primo scaglione delle F. E. D. al momento dell'entrata in vigore del Trattato, determinando in particolare i compiti spettanti, al riguardo, al Commissariato.

III. — *Statuto delle Forze Europee di Difesa.*

Gli articoli 80 ed 81 stabiliscono in linea generale che la Comunità ha, per quel che concerne le F. E. D. ed i loro membri, gli stessi diritti ed obblighi che — secondo il diritto consuetudinario delle genti — hanno gli Stati per quel che concerne le loro forze nazionali ed i membri di tali forze. Stabiliscono che la Comunità è tenuta al rispetto delle regole del diritto convenzionale di guerra cui uno o più Stati membri siano tenuti; e che infine essa veglia, disponendo se del caso le necessarie misure di ordine penale, affinché le regole del diritto delle genti siano rispettate tanto dalle F. E. D. quanto da terzi Stati e loro cittadini.

In un apposito Protocollo di firma (capitolo III, lettera b, n. 10) i sei Governi C. E. D. hanno convenuto di prendere tutte le misure atte a facilitare l'adesione della Comunità in quanto tale alle Convenzioni internazionali relative al diritto di guerra.

La *Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D.* (articoli 1 a 28) determina in linea generale i rapporti — ossia i reciproci diritti e doveri — tra le F. E. D. ed i loro membri da un lato e lo Stato di soggiorno dall'altro. Le relative disposizioni si riferiscono: a) alla sicurezza pubblica; b) all'uso dei servizi pubblici e c) alle installazioni militari.

a) *Sicurezza pubblica.*

I membri delle F. E. D. sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno e ad astenersi da ogni attività politica (senza che ciò naturalmente impedisca l'esercizio dei diritti politici nelle condizioni compatibili con la qualità di membro delle F. E. D.): in caso di mancanza a tali doveri può esser chiesto dallo Stato di soggiorno il trasferimento di ufficio dell'autore dell'infrazione (articolo 1).

I membri delle F. E. D. saranno dispensati dalle formalità di passaporto e di visto, nonché dall'osservanza della regolamenta-

zione relativa alla registrazione ed al controllo degli stranieri (articolo 2 — che stabilisce anche i documenti di identità e di servizio di cui devono essere in possesso i membri delle F. E. D.); non così le persone di famiglia con loro conviventi per le quali sono solo previste (articolo 3) facilitazioni generiche. L'articolo 4 regola altre questioni relative alla residenza.

L'articolo 5 regola l'esercizio del diritto di polizia da parte delle formazioni militari.

L'articolo 6 statuisce in merito alle patenti di guida per autoveicoli ed ai certificati di capacità per pilotare imbarcazioni. L'articolo 6 riguarda la circolazione stradale e l'immatricolazione dei veicoli della C. E. D.

L'articolo 8 regola la registrazione delle aeronavi, il riconoscimento dei brevetti di volo e l'applicazione dei regolamenti di navigazione aerea.

Gli articoli 9, 10 e 11 regolano il porto dell'uniforme nonché il porto e la detenzione di armi.

b) *Servizi pubblici.*

Le F. E. D. possono beneficiare sui territori degli Stati membri delle prestazioni dei servizi pubblici in particolare per quanto riguarda: 1°) le poste e telecomunicazioni; 2°) i trasporti terrestri, marittimi ed aerei; 3°) le forniture di energia elettrica, gas e acqua; 4°) i servizi sanitari (articolo 12). Le prestazioni relative sono fornite nelle condizioni determinate da accordi speciali da concludersi tra la Comunità e le competenti Autorità dello Stato di soggiorno, ed a pagamento (articolo 13). Particolari norme si riferiscono ai servizi di navigazione aerea ed ai servizi meteorologici (articolo 15) nonché ai trasporti ferroviari (articolo 16). Gli articoli 17 e 18 statuiscono come provvedere nel caso che i mezzi messi a disposizione delle F. E. D. nel campo dei servizi pubblici siano giudicati insufficienti ai bisogni delle forze stesse.

c) *Installazioni militari.*

Gli articoli da 19 a 26 regolano la materia delle installazioni militari necessarie alle F. E. D., stabilendo le condizioni nelle quali viene provveduto alla modificazione, al rinforzamento o all'estensione di installazioni esistenti (articolo 19), al funzionamento e mantenimento delle stesse (articolo 20), all'assegnazione di nuove installazioni (articoli 21 a 25) nonché alla restituzione delle

installazioni non più necessarie alle forze stesse (articolo 26).

L'articolo 27 stabilisce i principi regolanti l'impiego di mano d'opera civile da parte della Comunità Europea di Difesa.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Le disposizioni di carattere finanziario sono contenute principalmente negli articoli da 83 a 100 del Trattato, nel Protocollo finanziario, nel Protocollo sulle condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e sui suoi diritti a pensione nonché nella Convenzione relativa allo Statuto e delle Forze Europee di Difesa, ecc. (articoli 29 a 42).

a) *Organi speciali in materia finanziaria.*

Per assicurare il rispetto delle disposizioni, che sono qui appresso esposte, sulla gestione finanziaria della Comunità sono creati due organi:

1°) il *controllore finanziario*: questi è indipendente dal Commissariato, di cui controlla l'opera, e responsabile verso il Consiglio, da cui è eletto all'unanimità per cinque anni (articolo 84). Egli ha due compiti: 1°) controllare l'esecuzione del bilancio da parte del Commissariato e riferirne ogni tre mesi al Consiglio; a tal fine ogni decisione del Commissariato che comporti impegno di spesa è sottoposta al suo visto; 2°) dare il suo parere sul bilancio e su tutti i progetti e programmi che comportino spese (articolo 92 del Trattato; articoli 1 e 22 del Protocollo finanziario).

2°) la *Commissione dei Conti*; questa è una autorità collegiale indipendente composta da cittadini di tutti gli Stati membri nominati dal Consiglio in numero da fissare da parte del Consiglio stesso: i componenti durano in carica cinque anni (articolo 85). Essa effettua la verifica dei conti, rimettendo su di essi un rapporto al Consiglio che è tenuto a farlo pervenire all'Assemblea, cui spetta in ultima istanza dare il discarico per le gestioni finanziarie effettuate (articolo 97).

b) *Bilancio.*

La Comunità ha un bilancio comune annuale: l'anno finanziario si inizia a gennaio (articolo 86).

1°) *Preparazione del bilancio.* — È compito del Commissariato che si serve all'uopo di una dipendente direzione delle Finanze e che vi provvede consultandosi con i Governi

degli Stati Membri; il progetto di bilancio deve portare in allegato il progetto di piano comune d'armamento, d'equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture (articolo 87 del Trattato e 1 del Protocollo finanziario).

Il bilancio è stabilito in una *moneta di conto* comune scelta dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Il rapporto tra la moneta di conto e la moneta nazionale risulta dal tasso ufficiale di cambio comunicato da ciascuno Stato alla Comunità.

La forma nonché le modalità di iscrizione e di classificazione delle voci del bilancio sono indicate più in dettaglio nell'articolo 87, capoverso 2, ed 89 del Trattato e negli articoli da 2 a 10 del Protocollo finanziario: in particolare l'articolo 6 del Protocollo statuisce per il caso di programmi di armamento, ecc. estendentisi a più di un esercizio e l'articolo 7 dispone che sia allegato al bilancio un documento indicante i paesi nei quali le spese previste debbono, in principio, essere effettuate.

2°) *Approvazione del bilancio* (articolo 87, §§ 2, 3 e 4). — Spetta principalmente al Consiglio il quale decide all'unanimità del totale del bilancio ed a maggioranza della ripartizione delle spese. L'Assemblea cui il Consiglio deve trasmettere il bilancio approvato, può proporre delle modificazioni o anche — con speciale maggioranza — il rigetto totale del bilancio, nei quali casi il Consiglio è tenuto a rinnovare il suo esame e la sua decisione.

L'articolo 87-*bis* stabilisce norme particolari transitorie relative alla procedura per il bilancio dell'esercizio finanziario corrispondente al periodo tra l'entrata in vigore del Trattato e la fine dell'anno civile (§§ 1, 2, e 3) nonché per l'esercizio successivo (§ 4): in particolare al § 1 si sottolinea che il bilancio dovrà essere stabilito tenendo conto, in tutta la misura del possibile, dei programmi militari e finanziari degli Stati membri relativi alla costituzione delle formazioni militari che debbono entrare a far parte delle F. E. D.; il § 3 prevede il versamento da parte degli Stati membri di anticipi per consentire alla Comunità di far fronte alle sue prime spese in attesa dell'approvazione del bilancio.

3°) *Contribuzione di ciascun Stato membro al bilancio comune.* — Viene decisa dal Consiglio deliberante all'unanimità: spetta poi al Governo dello Stato membro assicurare secondo le regole costituzionali vigenti nello Stato stesso, l'iscrizione di tale contribuzione nel bilancio nazionale (articolo 87, § 2, let-

tera a). L'articolo 94 stabilisce come verrà determinata l'entità di tale contribuzione, rimandando alla procedura seguita in seno alla N. A. T. O. fintanto che non venga stabilito dal Consiglio deliberante all'unanimità un metodo proprio di determinazione che assicuri una equa ripartizione degli oneri in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati Membri.

L'articolo 90 stabilisce i dettagli per il versamento delle contribuzioni con particolare riguardo ai casi di modifiche nel tasso di cambio e di sensibili riduzioni al potere di acquisto delle monete che possano sopravvivere nel corso dell'esercizio finanziario.

4°) *Esercizio provvisorio.* — Statuisce, per tale eventualità, l'articolo 88.

5°) *Esecuzione del bilancio.* — È assicurata dal Commissariato (articolo 91) sotto il controllo del Controllore finanziario (articolo 92).

Gli articoli da 11 a 23 del Protocollo finanziario stabiliscono norme più dettagliate in materia di esecuzione di bilancio e di controlli in tale sede.

Gli articoli da 24 a 28 danno disposizioni in merito all'esercizio di *Tesoreria*. L'articolo 10, statuisce, infine, in merito al *deficit* o all'attivo che risultassero alla chiusura dell'esercizio finanziario.

c) *Trasferimenti ed arbitraggi.*

L'articolo 96 stabilisce che la Comunità si sforza nella sua gestione finanziaria di limitare al minimo, regolamenti, tra gli Stati membri o tra questi e di terzi Stati che possono ledere la stabilità economica o monetaria degli Stati membri. In particolare, dagli articoli 29 a 30 del Protocollo Finanziario è fatto obbligo al Commissariato, nella esecuzione del bilancio di: 1°) utilizzare per pagamenti nel territorio di uno Stato membro non meno dell'85 per cento della contribuzione di bilancio versata da questo Stato e 2°) limitare l'ammontare dei pagamenti nel territorio di uno Stato membro a non più del 115 per cento della contribuzione versata da questo Stato. Modificazioni rispettivamente in meno ed in più a tali limiti possono essere concordate col Commissariato a richiesta dello Stato interessato.

Gli articoli da 31 a 36 del Protocollo finanziario stabiliscono altre norme relative ai trasferimenti ed agli arbitraggi, anche con riguardo alla cessione di divise liberamente convertibili (articolo 32). L'articolo 36 stabilisce che tutte le disposizioni del Protocollo

relative a trasferimenti ed arbitraggi dovrebbero essere riviste e decise nuovamente dal Consiglio deliberante all'unanimità, nel caso che le operazioni stesse non potessero più venire eseguite nel *quadro della Unione Europea dei pagamenti*.

d) *Aiuti esteri.*

Le questioni relative agli aiuti esteri, in materiale o fondi, forniti alla Comunità sono trattate dal Commissariato: questo amministra gli aiuti esteri in materiale destinati alle F. E. D., ricevuti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza di due terzi, può dare al Commissariato direttive generali al fine di assicurare che l'azione di questo, per quel che concerne gli aiuti esteri, non porti pregiudizio alla stabilità economica, finanziaria e sociale di uno o più Stati membri (articolo 99).

Il protocollo finanziario, agli articoli 37 e 38 stabilisce alcuni altri principi relativi agli aiuti esteri, in rapporto alle disposizioni regolanti i trasferimenti e gli arbitraggi.

e) *Remunerazione e pensioni del personale militare e civile.*

Un apposito Protocollo regola la questione del soldo militare, delle remunerazioni del personale civile e delle pensioni.

Esso stabilisce (articolo 1) che il personale militare delle F. E. D. è sottoposto a un regolamento di retribuzione unico, basato su uno Statuto comune. Tale retribuzione non ha il carattere esclusivo di una remunerazione per servizi resi, ma ha anche per scopo di assicurare ai titolari un livello di vita in rapporto con le loro funzioni (articolo 2). Il trattamento base ha un'effettiva parità per i militari che prestano servizio nel territorio di uno stesso paese; mentre una certa differenziazione tra le remunerazioni militari nei vari Paesi è prevista dall'articolo 3 che distingue quali elementi costitutivi dell'assegno, un soldo base comune, una maggiorazione di residenza ed una indennità di lontananza. Gli articoli 4 e 5 si riferiscono agli altri benefici (equipaggiamento, vitto, cure mediche e farmaceutiche, indennità speciale, trasporti, alloggio). Tutte tali disposizioni dovranno formare oggetto di regolamento da emanare dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Anche lo Statuto e la remunerazione del personale civile della C. E. D., cui il Commissariato non ritenesse applicabile la regolamentazione di lavoro in vigore o nello Stato di

scggiorno o nello Stato d'origine degli interessati, dovranno venire stabiliti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 8). Ed altrettanto vale per il regime delle pensioni il quale dovrà tendere all'applicazione del principio della identità di diritti in materia di pensioni; restando inteso che, fino all'entrata in vigore del relativo regolamento, il personale della Comunità — quanto a regime di pensione — resterà sottoposto alla legislazione dello Stato di cui è cittadino (articolo 9).

f) *Regime commerciale e fiscale della Comunità.*

È stabilito nel titolo III della Convenzione sullo Statuto delle F. E. D. Il Capitolo I detta norme in particolare sul regime commerciale e doganale riservato alla C. E. D. degli Stati membri nonché sulla percezione nei confronti della C. E. D. delle imposte sul consumo e sugli affari esistenti nei singoli Stati. Il Capitolo II detta norme per quanto riguarda la scagezione della Comunità e delle persone fisiche che ne dipendono alle altre imposte percepite dagli Stati membri.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.

Le disposizioni di carattere economico sono contenute principalmente negli articoli da 101 a 111 del Trattato.

a) *Preparazione dei programmi.*

Spetta al Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, preparare i programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento o infrastruttura delle F. E. D. (articolo 101). In tale preparazione esso deve ispirarsi ai principi indicati nell'articolo 102 e cioè: a) utilizzare al meglio le attitudini tecniche ed economiche di ciascuno Stato membro ed evitare di provocare disturbi gravi nell'economia di ciascuno di essi; b) tener conto dell'ammontare delle contribuzioni finanziarie di ciascuno Stato; c) tendere a semplificare e standardizzare; il Consiglio può a maggioranza di due terzi dare al riguardo direttive generali vincolanti al Commissariato. I programmi suddetti sono approvati dal Consiglio assieme al bilancio finanziario su cui gravano le relative spese (articolo 103, § 1 e vedi più sopra lettera b, n. 1 delle Disposizioni di carattere finanziario). Particolari norme esistono per i programmi estendenti a periodi di più di un esercizio finanziario (articolo 103, § 102).

b) *Esecuzione dei programmi.*

È assicurata dal Commissariato, in consultazione col Consiglio e coi Governi degli Stati membri (articolo 104, §§ 1, e 2).

L'articolo 104, ai §§ 3 e 4 stabilisce i principi generali cui dovrà attenersi il Commissariato nella *conclusione dei contratti* per l'esecuzione dei programmi; in particolare i contratti superiori a un determinato ammontare dovranno essere, prima della decisione, sottoposti ad una *Commissione dei Contratti* composta da cittadini degli Stati Membri (articolo 104, § 5). In attesa della emanazione da parte del Commissariato, dei regolamenti relativi al riguardo, la conclusione dei contratti verrà fatta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei singoli Stati membri (articolo 104-bis).

L'articolo 104, § 7 e l'articolo 105 stabiliscono norme per i casi in cui l'esecuzione dei programmi: a) si urti ad interventi o pratiche tali da falsare il normale giuoco della concorrenza e b) incontri gravi difficoltà per cause di ordine economico o tecnico.

c) *Programmi di ricerca scientifica.*

È previsto un programma comune in tale campo, nelle stesse condizioni in cui si svolgono gli altri programmi economici (articolo 106).

d) *Regolamentazione relativa ai materiali di guerra.*

La *produzione di materiali di guerra, l'importazione e l'esportazione* di essi da e verso Paesi terzi, le *misure interessanti impianti* destinati alla produzione del materiale stesso, la *fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnica* relativi al materiale in questione possono effettuarsi solo in base ad autorizzazione del Commissariato; altrimenti sono vietati (articolo 107, §§. 1 e 3). Un allegato (Annexe 1) all'articolo in dica qual è il materiale di guerra cui tale norma si riferisce.

Le autorizzazioni sono concesse secondo un regolamento stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 107-bis) dal Commissariato su parere conforme del Consiglio: il Commissariato deve attenersi al riguardo alle disposizioni indicate nel §. 4 dell'articolo 107 tra cui sono da rilevarsi: 1°) il divieto di accordare autorizzazioni per alcuni materiali, indicati nell'allegato II allo articolo, nelle zone strategicamente esposte;

2°) norme speciali relative alla installazione di nuove fabbriche di polvere e razzi antiaerei; 3°) la concessione di autorizzazioni generali per quanto riguarda il materiale di guerra necessario alle Forze degli Stati Membri che non siano incluse nelle F.E.D. e 4°) la concessione di autorizzazioni generali per i prodotti, considerati di guerra nell'allegato I, destinati ad usi civili.

Il Commissariato ha il diritto di chiedere ed ottenere dalle imprese che producono il materiale di guerra in questione tutte le informazioni che gli sono necessarie per il compimento della sua missione (articolo 108, § 1).

Speciali sanzioni, la cui applicazione è demandata alla Corte, sono previste per le persone e le imprese che contravvergono alle disposizioni di questa regolamentazione relativa al materiale di guerra (articolo 107, §. 6, articolo 108, §. 2.).

e) Comitato Consultivo.

Per coadiuvare il Commissariato nella preparazione ed esecuzione dei programmi economici è prevista la costituzione di un Comitato Consultivo comprendente non meno di 25 e non più di 34 componenti, cittadini degli Stati membri, tra cui un certo numero (uguale tra loro) di rappresentanti dei produttori e dei lavoratori (articoli 109 e 110).

f) Piani di mobilitazione economica.

Il Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, prepara programmi relativi alla mobilitazione delle risorse economiche degli Stati membri (articolo 111).

CAPITOLO V.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Attraverso le disposizioni riassunte nel capitolo che precede (IV) vengono posti in atto i principi fondamentali che hanno guidato i sei Governi nel porre mano agli accordi in questione, principi che sono stati esposti e lumeggiati nella Premessa (capitolo I) della presente relazione. Non è da meravigliarsi che, di fronte alla importanza, vastità e novità degli scopi da raggiungere, tali disposizioni siano numerose e complesse. Gli accordi investono, infatti, come si è avuto occasione di rilevare, settori importantissimi e delicati della vita delle nazioni quali, oltre

quello della difesa e della organizzazione militare in senso proprio, quelli della economia e della finanza statale; e nessuna preoccupazione è, in tali condizioni, apparsa eccessiva — nel procedere verso gli obiettivi fissati — per assicurare che il trapasso dalle attuali situazioni alla nuova struttura comunitaria sia tale da garantire agli Stati membri che verghano effettivamente raggiunte quelle finalità che li hanno mossi alla conclusione degli accordi in questione.

Nel corso dei negoziati, la Delegazione italiana ha inquadrato la sollecita tutela dei nostri interessi nel più ampio quadro della collaborazione tra i sei Paesi ispirata alle direttive che il Governo persegue in materia di politica di integrazione europea. Le discussioni sono state laboriose e lunghe ed hanno dovuto superare momenti non facili, quando sono venute in confronto determinate tesi di impostazione divergente: è appunto il superamento di tali opposte tesi, avvenuto in spirito di conciliazione e di reciproca comprensione, che conforta a pensare che i risultati raggiunti con gli accordi in questione costituiscono passi di importanza non contingente, ma essenziale sul cammino della unione europea. Naturalmente da parte di ciascuno degli Stati membri è stato necessario, a tal fine, andare incontro ad alcune esigenze degli altri senza fermarsi, salvo nei casi in cui è sembrato che principi fondamentali fossero in giuoco, su posizioni di intransigenza che non sarebbero state giustificabili.

Concreti interessi italiani sono stati chiaramente tutelati dalla introduzione nel trattato di numerose disposizioni da noi richieste: e ciò non solo nel settore militare, allo scopo di mantenere determinate situazioni di equilibrio anche di fronte ad alcuni peculiari aspetti di politica internazionale, ma anche — e con particolare attenzione — nei settori dell'economia e della finanza statale. È da considerare al riguardo che un altro degli scopi che si confida venga raggiunto con gli accordi in questione è quello di conseguire che gli obiettivi militari comuni imposti dalle esigenze di difesa siano raggiunti in forma più economica di quel che non sarebbe possibile perseguendo separatamente gli stessi obiettivi: il che sarà conseguenza dell'impiego più razionale ed economico delle risorse di ciascun Paese nonché dell'allargamento dei mercati di produzione e di consumo. Ciò significa disporre di più ampie possibilità per far sì che i detti obiettivi verghano raggiunti senza portare pregiudizio al progresso sociale

dei popoli, scopo questo che resta per il Governo italiano elemento fondamentale di politica.

Vanno infine sottolineate, dal punto di vista politico, le condizioni nelle quali, in base alle disposizioni del Trattato, l'Italia partecipa alla direzione della Comunità. Nell'Assemblea, nel Consiglio dei Ministri, nel Commissariato, nella Corte è assicurata all'Italia la partecipazione paritaria che, in base al contributo che essa apporta alla comunità, le compete: ed i sistemi di votazione sono tali che l'opinione dei rappresentanti italiani avrà sempre il dovuto peso. Del resto inoltre per le più importanti decisioni sono previste — come precisato man mano nella esposizione dettagliata fatta in precedenza — decisioni del Consiglio prese all'unanimità, il che assicura che gli interessi fondamentali degli Stati membri abbiano la più opportuna tutela.

Con la coscienza di aver dato, mediante la sua adesione alla iniziativa per la creazione della Comunità di difesa e con la sua partecipazione alla stesura dei relativi accordi, un importante contributo alla causa dell'integrazione europea e mirando con fiducia ai futuri sviluppi di tale integrazione, il Governo italiano si prepara a predisporre le molteplici provvidenze necessarie da parte sua ad assicurare il felice avviamento della nuova Comunità, nella convinzione che il Parlamento prenderà atto con soddisfazione e darà la sua piena approvazione ai principi che hanno ispirato l'attuazione del Governo stesso ed agli accordi cui tale attuazione ha portato.

Onorevoli Colleghi! Con il presente disegno di legge vengono emanate le disposizioni intese ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione interna alle norme contenute nel Trattato e negli altri Accordi connessi all'istituzione della Comunità.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la consueta formula di autorizzazione ed elenca gli atti per i quali è previsto il deposito di un distinto strumento di ratifica o di accettazione.

L'articolo 2 contiene, nella consueta formulazione, l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'articolo 3 riguarda la procedura che il Parlamento dovrà adottare nell'eleggere i tre delegati italiani all'Assemblea, in aggiunta a quelli che ne fanno parte *ex officio*, in quanto per l'articolo 33 del trattato la qualità di membro dell'Assemblea della Comunità Europea per il carbone e l'acciaio coincide con quella di membro dell'Assemblea della Comunità Europea di difesa.

L'articolo 3 riproduce la formula votata dal Parlamento con la legge che ha autorizzato la ratifica del Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e sancisce la prassi già adottata dalle Camere in occasione della elezione dei delegati italiani all'Assemblea della Comunità Europea per il carbone e l'acciaio. Per quanto concerne la ripartizione dei tre delegati tra le due Camere, le quali sono poste, come è noto, su un piano di assoluta parità costituzionale, si è tenuto conto nella specie dell'unico criterio utilizzabile, e cioè quello del numero dei componenti rispettivi. Ne è derivata la prevalenza della rappresentazione della Camera, la quale dovrà eleggere due delegati spettando al Senato la designazione del terzo.

Con l'articolo 4 viene conferita al Governo una delega legislativa della durata di mesi diciotto: essa è indispensabile, perché l'attuazione del Trattato, dei Protocolli nonché degli altri Accordi connessi importerà notevoli variazioni e adattamenti nella legislazione interna italiana. Tali variazioni e adattamenti non sono attualmente prevedibili, giacché dipenderanno dall'attività concreta che gli organi della C. E. D. svolgeranno in adempimento dei principi posti dal Trattato e dagli accordi complementari che saranno ulteriormente stipulati dagli Stati membri.

La delega stessa è pienamente conforme all'articolo 76 della Costituzione, giacché la normazione delegata dovrà, come è detto nell'articolo, muoversi nei limiti dei principi e dei criteri risultanti dagli Accordi di Parigi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 27 maggio 1952:

Trattato che istituisce la Comunità Europea di Difesa e Protocolli annessi;

Convenzione relativa allo Statuto delle forze europee di difesa e al regime commerciale e fiscale della Comunità Europea di Difesa e relativi Protocolli di firma;

Trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati membri della Comunità Europea di Difesa;

Protocollo addizionale al Trattato Nord-Atlantico e relativo agli impegni di assistenza delle Parti al Trattato Nord Atlantico verso gli Stati membri della Comunità Europea di Difesa.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

I tre delegati italiani, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea di Difesa, sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura di due per la Camera dei Deputati e di uno per il Senato della Repubblica.

ART. 4.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, i provvedimenti necessari per dare attuazione agli Accordi internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge secondo i principi ed i criteri degli Accordi medesimi.